



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', AFAM, E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario -
Ufficio I
00144 Roma – Piazza J.F. Kennedy 20

Prot. 766

Roma,

13 FEB. 2012

Risposta nota prot. 20284 del 14/10/2011

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO DI GABINETTO DEL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI		
Amministrazione Centrale		
003720 17 FEB. 2012		
UOR	CC	APA

Alla cortese attenzione del
Magnifico Rettore
Università degli Studi di Cagliari

Prof. Giovanni Melis

Oggetto: Artt. 2 Legge n. 240/2010 e 6 Legge n. 168/89 – Statuto Università degli Studi di Cagliari.

Con riferimento al nuovo statuto di codesto Ateneo, adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e trasmesso a questo Ministero con nota del 14 ottobre 2011, prot. n. 20284, si fa presente che lo stesso è stato esaminato dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della medesima legge. Di seguito si riportano le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo pervenuto.

In proposito, si precisa che le considerazioni di seguito riportate, nel rispetto dell'autonomia statutaria riconosciuta all'Ateneo, sono finalizzate a recepire in modo puntuale le novità introdotte dalla legge 240/10 ed i principi in essa contenuti, coordinando altresì lo statuto alle disposizioni normative vigenti nelle materie da esso disciplinate.

Articolo 8

Comma 1. Non si ritiene corretto nel secondo periodo riportare la disposizione "anche appositamente istituite" in quanto l'attività conto terzi è in ogni caso strumentale all'attività di ricerca e di didattica e, come giustamente riportato all'inizio del comma, va svolta nell'ambito di tali attività e delle strutture in cui queste vengono ordinariamente svolte.

Articolo 10

Comma 4. In linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 240/2010, il Rettore deve essere eletto tra gli ordinari in servizio presso le università italiane (e non soltanto fra quelli in servizio presso l'Università di Cagliari). Si chiede pertanto di rendere la disposizione coerente con il dettato legislativo.

Inoltre, il riferimento agli anni accademici non può valere per il caso di cessazione anticipata del Rettore (si veda l'art. 10, comma 7, dello statuto). Diversamente si finirebbe per consentire una durata del mandato rettorale superiore al limite di sei anni previsto dalla legge n. 240/2010 (art. 2, comma 1, lett. d).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Comma 5, lett. c) e d). Il riferimento al "voto ponderato non superiore al" non precisa la ponderazione del voto in questione, per cui la disposizione va riformulata determinando in modo chiaro il fattore di ponderazione.

Articolo 11

Comma 1, lett. l). Occorre inserire la competenza del Rettore ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Infatti, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge n. 240/2010 si evince che tale principio, previsto dall'art. 88 del RD n. 1592/1933, non sia stato abrogato, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli Atenei di prevedere il parere consultivo del Collegio di disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura.

Articolo 12

Comma 1. La funzione di indirizzo politico attribuita al Senato accademico, peraltro non prevista dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010, si sovrappone alle competenze attribuite per legge al Consiglio di amministrazione. Si chiede pertanto una riformulazione della disposizione.

Comma 6. La limitazione del voto degli organi di governo dell'Ateneo può avvenire solo ove previsto dalla legge (si pensi, ad es., alla materia disciplinare, nella quale il Consiglio di amministrazione delibera, ex art. 10, comma 4, senza la rappresentanza degli studenti). Occorre pertanto eliminare il comma in esame.

Articolo 13

Comma 1, lett. a). Si ritiene che la disposizione, prevedendo l'approvazione della proposta con voto su singoli nominativi, delinea un sistema di individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sostanzialmente di tipo elettivo, escluso dall'art. 2, comma 1, lett. i) della legge n. 240/2010. L'individuazione dei consiglieri va definita con apposita delibera del Senato accademico adottata a scrutinio palese con la maggioranza ivi prevista.

Comma 1, lett. b). In considerazione di quanto osservato *sub* art. 12, comma 1, si chiede una riformulazione della disposizione che attribuisca al Senato una funzione di proposta e/o consultiva (e non di tipo decisorio) in tema di obiettivi e di linee di indirizzo in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti (art. 2, comma 1, lett. e), l. n. 240/2010). Analogamente si ritiene che la previsione di cui all'ultimo periodo, relativa alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, trascenda le funzioni attribuite dalla legge al Senato e finisca per invadere la competenza di altri organi.

Comma 1, lett. d). In linea con quanto osservato *sub* art. 12, comma 1, e art. 13, comma 1, lett. b), si osserva che ai sensi della legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lett. h), il parere del Senato accademico sul conto consuntivo deve riguardare "aspetti di sua competenza". Si ritiene pertanto che debba essere delimitato l'ambito di competenza del Senato accademico alle materie su cui istituzionalmente è chiamato ad esprimersi con pareri e proposte.

Comma 1, lett. g) e h). Si ritiene debba essere precisato che le delibere relative all'approvazione del regolamento generale di ateneo, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità richiedono la deliberazione da parte degli organi competenti (anche in sede consultiva) a maggioranza assoluta dei componenti. Il principio dell'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, di cui all'art. 6, comma 9,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

della legge n. 168/1989, deve infatti ritenersi vigente, oltre che per gli statuti, (almeno) per i regolamenti in questione.

Comma 1, lett. p). Al secondo periodo, alla parola "mozione", occorre anteporre le parole "proposta di".

Con riguardo all'ultimo periodo, inoltre, non si ritiene di condividere la limitazione dell'attività di tutti gli organi di governo all'ordinaria amministrazione nel caso di accoglimento della mozione di sfiducia nei confronti del Rettore. E ciò non solo perché la stessa rischia di compromettere il buon funzionamento dell'attività dell'Ateneo, ma perché introduce una forma di deterrente alla proposizione della mozione, peraltro non prevista dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge n. 240/2010.

Comma 1, lett. r). Si richiama l'art. 2, comma 5, della legge n. 240 del 2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Si ritiene pertanto necessario prevedere che il parere del Consiglio di amministrazione sia "favorevole" e adottato (almeno) a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 6, comma 1, legge 168/89).

Comma 2. La limitazione all'ordinaria amministrazione dell'attività del Senato accademico in caso di anticipata cessazione del Rettore rischia di compromettere il buon funzionamento dell'Ateneo. Si chiede pertanto l'eliminazione del comma.

Articolo 14

Comma 2, lett. c), primo periodo. Occorre eliminare il riferimento ai requisiti di cui al richiamato decreto del Ministro del Tesoro, che specificamente concernono le incompatibilità per le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle banche. La previsione statutaria in esame, di conseguenza, estenderebbe le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge per l'ordinamento universitario.

Secondo periodo. Sono individuate incompatibilità ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge n. 240/2010 (art. 2, comma 1, lett. s)), la cui legittimità è dubbia.

Al **penultimo capoverso** del comma 2, occorre prevedere che la rosa di candidati proposta dal Rettore sia in misura almeno doppia rispetto al numero dei candidati da designare. Ciò al fine di assicurare che la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione non sia espressione di un unico organo (si veda, in proposito, la nota che l'On.le Ministro ha inviato ai Rettori delle università il 4 maggio u.s.) e sia quindi il frutto di una scelta concertata da parte di diversi organi dell'Ateneo. L'attuale formulazione della disposizione, invece, potrebbe in ipotesi eliminare ogni discrezionalità del Senato nella designazione.

Comma 4. La previsione della decadenza dei consiglieri di amministrazione in caso di cessazione dalla carica del Rettore (anche per effetto dell'approvazione della mozione di sfiducia) va eliminata, in quanto si tratta di ipotesi di decadenza non prevista dalla legge, che rischia di compromettere il funzionamento dell'Ateneo. Per le medesime considerazioni si ritiene altresì illegittima la limitazione dell'attività del Consiglio di amministrazione, nelle ipotesi in questione, all'ordinaria amministrazione.

Comma 5. La disposizione non è chiara poiché il Rettore *pro tempore* presiede sempre il Consiglio di amministrazione (art. 14, comma 2, lett. a), dello statuto).

Articolo 15

Comma 1, lett. h). Si segnala l'opportunità di prevedere anche le ipotesi della revoca dell'incarico, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, e della risoluzione del contratto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 16

Comma 3, secondo periodo. Si segnala l'opportunità di prevedere che l'iscrizione al registro dei revisori contabili riguardi due membri effettivi del Collegio.

Articolo 18

Comma 2, secondo periodo. La nomina di un Vice-Direttore deve rientrare nella competenza del Direttore generale. Occorre pertanto riformulare la disposizione.

Articolo 20

Si osserva che è assente l'individuazione delle sanzioni per la violazione del Codice etico, richiesta dalla lett. m), comma 2, art. 2, della legge n. 240/2010, mentre le stesse vanno indicate specificatamente nel rispetto dei principi di tassatività e di gradualità. Va peraltro aggiunto che lo statuto dovrebbe altresì precisare che, nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico (per violazione del codice etico), ma anche un (vero e proprio) illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.

Articolo 22

Comma 3, lett. a) e b). Si ritiene non legittima la previsione per la quale il Consiglio degli studenti è competente ad esprimere pareri sul documento di programmazione triennale e sul bilancio di ateneo, trattandosi di materie in cui gli organi chiamati ad esprimersi sono esplicitamente individuati dalla legge 240/2010.

Articolo 26

Comma 7. Si ritiene debba essere precisato il termine massimo (un anno) entro il quale il Dipartimento che sia sceso al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge deve essere disattivato dai competenti organi dell'Università.

Articolo 29

Comma 1, lett. b). Coerentemente con il principio del bilancio unico di cui alla legge n. 240/2010, è necessario riformulare la disposizione facendo riferimento alla proposta di *budget* (e non al bilancio preventivo e consuntivo) della struttura.

Comma 1, lett. e). Si tratta di materia nella quale il Dipartimento deve avere potere di decisione e non di proposta nei confronti della Facoltà, in quanto le funzioni per legge attribuite a queste ultime sono di mero raccordo e coordinamento delle attività didattiche dei dipartimenti (art. 2, comma 2, lett. c), l. n. 240/2010).

Comma 1, lett. k). Si ricorda che il regolamento in questione deve essere approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione (art. 2, comma 1, lett. e), l. n. 240/2010). Occorre pertanto richiamare tale principio.

Comma 4. Si esprimono forti perplessità sulla legittimità di una mozione di sfiducia nei confronti del Direttore non prevista da disposizioni di rango legislativo.

Articolo 31

Comma 2, lett. a). Vale quanto osservato *sub* art. 29, comma 1, lett. b).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 34

Comma 2. Si ritiene necessario riformulare la disposizione, in quanto i corsi di studio devono essere incardinati presso i Dipartimenti (art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 240/2010) e non presso la Facoltà cui i Dipartimenti stessi afferiscono. Infatti, la legge n. 240/2010, come sopra ricordato, attribuisce alle Strutture di raccordo (nel caso di specie Facoltà) soltanto una funzione di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche che, non può, evidentemente, estendersi fino alla previsione di Corsi di studio che ad esse direttamente afferiscano.

L'articolo va riformulato prestando altresì attenzione al fatto che ogni dipartimento può essere conteggiato ai fini costitutivi di una Facoltà una sola volta.

Articolo 36

Comma 1, lett. e). Si osserva che la rappresentanza del personale tecnico amministrativo non figura tra le categorie che possono essere rappresentate nell'organo deliberante della Struttura di raccordo-Facoltà ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010, per cui la disposizione in esame risulta illegittima.

Comma 6. Relativamente all'incardinamento dei corsi di studio presso le Facoltà, si richiama quanto osservato *sub* art. 34, comma 2.

Articolo 37

Comma 1, lett. b). Si rileva in proposito che, dovendo i corsi di studio essere incardinati presso i dipartimenti, la deliberazione degli ordinamenti didattici spetta agli organi del Dipartimento (e non a quelli della Facoltà). Eventualmente, può essere prevista l'acquisizione di un parere di queste ultime sugli stessi.

Comma 1, lett. d). Come sopra già rilevato, l'affidamento dei compiti didattici ai docenti deve rientrare nelle competenze dei Dipartimenti. Va pertanto precisato l'ambito della funzione di "razionalizzazione" degli affidamenti attribuita alle Facoltà che, a parere dello scrivente, potrebbe al limite concretizzarsi nella proposta di razionalizzazione e miglior utilizzo della docenza nei confronti dei Dipartimenti.

Articolo 42

Comma 1. Si chiede di eliminare la Commissione paritetica tra gli organi dei corsi di studio, in quanto la legge n. 240/2010 prevede che la stessa sia istituita presso i Dipartimenti o, in alternativa, presso le Strutture di raccordo-Facoltà (art. 2, comma 2, lett. g)).

Articolo 44

Comma 1, lett. b). Si osserva che le proposte in questione devono essere fatte, diversamente da quanto previsto dalla disposizione, al Dipartimento e non alla Facoltà. Si chiede pertanto una riformulazione della disposizione.

Comma 1, lett. h). Vale quanto osservato *sub* art. 42, comma 1.

Articolo 47

Commi 1 e 2. Vale quanto osservato *sub* art. 42, comma 1.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 53

Comma 2, secondo periodo. Si osserva che i docenti afferiscono ai Dipartimenti e non alle Facoltà. Si chiede pertanto di riformulare l'espressione "rappresentanza dei docenti delle diverse Facoltà".

Articolo 57

In generale si osserva che le incompatibilità, costituendo restrizioni delle libertà, devono essere limitate alle ipotesi previste dalla legge n. 240/2010 o da altri fonti legislative, almeno per le cariche da tali fonti disciplinate. In particolare, occorre rivedere le seguenti disposizioni:

Comma 1, lett. b). Occorre eliminare l'incompatibilità relativamente al Consiglio degli studenti;

Comma 1, lett. d). Occorre eliminare il riferimento ai due anni precedenti;

Comma 1, lett. f). Si manifestano forti perplessità in ordine alla legittimità della causa di incompatibilità, prevista per i componenti di Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, riguardante la circostanza di ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale. Si rileva in proposito che l'art. 2, comma 1, lett. s), della legge n. 240/2010 si limita a disporre il divieto, per i soggetti in questione, di rivestire incarichi di natura politica.

Articolo 58

Comma 1. La disposizione rischia di non favorire la corretta costituzione degli organi, mentre le esigenze a essa sottese possono essere più opportunamente soddisfatte mediante la previsione di *quorum* strutturali, in ogni caso non inferiori alla maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 59

Comma 1. Si chiede una riformulazione della disposizione coerente con i principi generali in materia di funzionamento degli organi collegiali in valsi nell'ordinamento, prevedendo (non solo per il Consiglio di Amministrazione, ma anche) per il Senato il *quorum* strutturale della presenza della maggioranza assoluta dei componenti e che, almeno per tali organi di governo, gli assenti, anche se giustificati o impegnati in incarichi istituzionali ovvero d'ufficio, non concorrano ai fini del raggiungimento del *quorum* strutturale.

Articolo 61

Comma 1. Si veda quando indicato *sub* art. 44, comma 1, lett. b). Si osserva che i corsi di studio afferiscono al Dipartimento, non alla Facoltà. Si evidenzia che le Strutture di raccordo (in questo Statuto denominate Facoltà) come previste dalla legge 240/2010 devono essere il risultato di un procedimento di aggregazione dei dipartimenti e non di una ricognizione delle Facoltà attualmente esistenti.

Commi 8 e 9. Le disposizioni contenute nei presenti commi sono contrarie a quanto disposto dal comma 8, dell'art. 2, della legge 240/2010, il quale prevede che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale i competenti organi avviano le procedure per costituire i nuovi organi statutari.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 63

Comma 1. Si ritiene che i mandati svolti, seppur parzialmente, debbano rilevare ai fini dei limiti di rinnovo delle cariche per il periodo di loro effettiva durata. Occorre pertanto eliminare (o riformulare) la disposizione.

Comma 2. La durata del primo Consiglio di amministrazione deve essere quella prevista dallo statuto in applicazione della legge n. 240/2010, poiché tale legge non prevede una diversa durata degli organi per la prima applicazione dei nuovi statuti (tanto più in relazione alla scadenza del mandato rettorale). Occorre pertanto eliminare la disposizione.

Articolo 64

L'articolo è illegittimo, in quanto si sostituisce in modo surrettizio al disposto dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010, che è norma immediatamente precettiva nei confronti degli atenei, i quali hanno l'obbligo di adottare i relativi provvedimenti attuativi.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle osservazioni formulate e con l'obiettivo di portare a conclusione un condiviso percorso di adozione dello statuto, si confida nel recepimento di quanto contenuto nella presente nota e nell'invio al Ministero delle modifiche adottate dall'Ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge 240/2010 dall'Ateneo prima della pubblicazione nella GU della Repubblica Italiana e per gli effetti di cui al comma 9, terzo periodo del predetto articolo.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

Daniele Livon